

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 23 gennaio 1997, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co nella seduta del 13 febbraio 1997, prot.n. 2417.

- Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 19 del 13 marzo 1997, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

- Data di entrata in vigore: 12 aprile 1997.

- Modificato con deliberazione consiliare n. 64 del 17 maggio 2004 – esecutiva in data 6/6/2004.

Testo vigente	Proposta di modifica
(omissis)	
Art. 3 Finalità del Comune	
<p>1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tutelare e promuovere i diritti costituzionali attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, agendo attivamente per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a tutti i cittadini e per rimuovere le discriminazioni basate sulle distinzioni di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; b. contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione; 	<ul style="list-style-type: none"> b. contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione; all'effettiva partecipazione all'organizzazione economica politica e sociale del Comune.
(omissis)	
Art. 15 Programmazione economico-sociale e territoriale	
<p>1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.</p>	<p>1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. In tale quadro, coinvolge i cittadini utilizzando strumenti di democrazia come il bilancio partecipativo, il Dibattito Pubblico da svolgersi annualmente secondo la programmazione, le tecniche e le modalità disciplinate nel regolamento per la democrazia partecipativa.</p>
(omissis)	
Art. 17 Partecipazione, decentramento, cooperazione	
(omissis)	

Testo vigente	Proposta di modifica
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta il decentramento per circoscrizioni ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.	3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta il decentramento degli uffici e dei servizi ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
	4. Il Comune adotta, come forma di partecipazione popolare, un regolamento per la Cittadinanza Attiva che disciplini le forme di collaborazione con i cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione, nonché all'art. 190 del D. lgs. 18 aprile 2016, n 50.
(omissis)	
Art. 25 Competenza del Consiglio	
(omissis)	
2. Le proposte di deliberazione del Consiglio possono essere presentate da uno o più componenti del Consiglio Comunale, dalla Giunta comunale, da ogni Consiglio di Circoscrizione o da mille titolari dei diritti di partecipazione, secondo le modalità espresse dalla normativa vigente.	2. Le proposte di deliberazione del Consiglio possono essere presentate da uno o più componenti del Consiglio Comunale, dalla Giunta comunale, da 500 (cinquecento) cittadini residenti mediante l'istituto partecipativo della Proposta di Iniziativa Popolare di cui al successivo art. 55.
(omissis)	
Art.29 Sessione programmatica del bilancio di previsione	
(omissis)	
	3. Il Comune adotta, quale strumento di partecipazione dei cittadini, il Bilancio Partecipativo secondo le modalità e le tecniche dialogiche e deliberative disciplinate nel regolamento comunale per la democrazia partecipativa.
(omissis)	
Art. 31 Organizzazione e funzionamento del Consiglio	
(omissis)	
4. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina, tra l'altro, i seguenti punti: a. i termini e le modalità di convocazione del Consiglio Comunale, da parte degli organi del Comune, del Collegio dei Revisori e del Difensore Civico; (omissis)	a. i termini e le modalità di convocazione del Consiglio Comunale, da parte degli organi del Comune e del Collegio dei Revisori;
(omissis)	

Testo vigente	Proposta di modifica
Art. 34 Funzioni quale Organo del Comune	
Comma 2	Omettere lett. m)
(omissis)	
Art. 45 Pareri obbligatori	
1. Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142.	1.Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dall'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
(omissis)	
Art. 50 Dei regolamenti	
1. Nel rispetto della legge e dello Statuto il Consiglio comunale adotta i regolamenti di cui all'art. 5 della legge 142/90 nonché quelli derivanti dalla propria autonomia normativa.	1.Nel rispetto della legge e dello Statuto il Consiglio comunale adotta i regolamenti di cui all'art. 7 del D.lgs. n 267/2000, nonché quelli derivanti dalla propria autonomia normativa.

(omissis)	
Art. 51 Titolari dei diritti di partecipazione	
<p>1. Il Comune riconosce nei partiti politici, nelle Circoscrizioni, nei sindacati, nelle organizzazioni e formazioni sociali e in tutti i cittadini ascolani il fondamento della partecipazione popolare per la determinazione della vita politica e amministrativa comunale.</p>	<p>1. Il Comune riconosce il fondamento della partecipazione popolare, in attuazione dei principi di cui all'art. 3, secondo comma della Costituzione e delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 267/2000, in tutti i cittadini residenti e dimoranti nella Città di Ascoli Piceno. Tale fondamento è riconosciuto anche in tutte le forme associative di cui all'art. 18 della Costituzione, ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali.</p>
<p>2. Il Comune, nei limiti e con le modalità previsti dai regolamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. consulta le circoscrizioni ed attua con esse eventuali forme di intesa sulle questioni che concernono materie di loro competenza territoriale; b. rende accessibili le proposte di delibera di interesse generale alle circoscrizioni, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, alle organizzazioni della cooperazione ed alle e altre formazioni economiche e sociali rilevanti del territorio comunale; c. consulta, su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione ed altre formazioni economiche e sociali rilevanti del territorio comunale; d. promuove indagini e conferenze su specifici problemi; e. consente a tutti i cittadini, agli enti locali, alle organizzazioni della società ascolana e ai sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi comunali, con i soli limiti imposti dalla legge per il rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e la tutela dell'interesse generale del Comune; 	<p>a.omettere</p> <p>omettere "alle circoscrizioni"</p>

f. favorisce la diffusione dell'informazione mediante l'impiego di strumenti di comunicazione di massa, con carattere di priorità per gli organi d'informazione locale, sull'attività amministrativa svolta.	
(omossis)	

Art. 52 Associazioni e forme organizzate di partecipazione	
<p>1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.</p>	
<p>2. Il Comune promuove:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la Consulta giovanile quale organo consultivo dell'Amministrazione Comunale per la formulazione e la realizzazione di politiche giovanili, anche con funzioni di osservatorio sull'occupazione e sul disagio sociale; b. la Consulta per i problemi femminili, con particolare riguardo alle tematiche del lavoro e dei servizi; c. la Consulta per i problemi degli anziani; d. la Consulta per i problemi e per i beni culturali; e. la Consulta per l'ambiente; f. la Consulta per i tempi della città; g. il Centro di formazione e di consulenza per consentire una maggiore comprensione delle procedure amministrative e per rendere facilmente individuabili competenze e responsabilità; h. la Consulta per i problemi del mondo del lavoro. i. la Consulta per i problemi delle persone in situazione di handicap. 	<p>2/bis-Le Consulte, così individuate, perché siano effettivi strumenti di partecipazione dei cittadini, lontani dalle maggioranze e minoranze partitiche, sono espressione delle relative libere forme associative. I loro presidenti sono eletti dalle assemblee delle Consulte stesse, secondo le modalità</p>

	indicate nel regolamento per la democrazia partecipativa
3. Il regolamento disciplina le attività e le modalità di costituzione e funzionamento delle forme associative suddette.	omettere
(omossis)	
	<p>7. Il Comune, ferme restando le libere forme associative contemplate nell'articolo 18 della Costituzione, quale forma associativa autonoma e indipendente dai partiti di maggioranza e di minoranza, propone ai cittadini ascolani la costituzione dei Comitati di Quartiere, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini residenti e dimoranti negli stessi quartieri, dai sedici anni in su.</p> <p>8. Al fine di garantire la loro indipendenza dai partiti politici di maggioranza e di opposizione, presenti o meno nel consesso consiliare cittadino, dei quali in nessun caso devono essere casse di risonanza, la loro disciplina di dettaglio è rinviata al regolamento per la democrazia partecipativa.</p> <p>9. Agli organismi così eletti saranno garantite dal Comune sedi e attrezzature di funzionamento, gratuità delle strutture pubbliche e investimenti annuali e pluriennali come obiettivi di PEG.</p>
Art. 53 Petizione	
1. La petizione è una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia.	
2. I cittadini possono rivolgere petizioni al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, nelle forme e con le modalità previste nel "Regolamento dei Referendum e delle forme di partecipazione".	2. I cittadini possono rivolgere petizioni al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, nelle forme e con le modalità previste nel Regolamento per la democrazia partecipativa.
	3. In nessun caso le petizioni, svolte secondo le disposizioni regolamentari, possono essere ignorate. Asseverata la regolarità della petizione, entro 10 giorni il Sindaco convoca un'assemblea cittadina per discutere ed acquisire il parere dei cittadini sull'argomento relativo alla petizione.
Art. 54 Istanza	
1. L'istanza è una domanda intesa a promuovere un procedimento amministrativo a cui i proponenti abbiano	

un interesse anche se non giuridicamente qualificato	
2. I cittadini possono rivolgere istanze al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, nelle forme e con le modalità previste nel "Regolamento dei Referendum e delle forme di partecipazione".	2. I cittadini possono rivolgere istanze al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, nelle forme e con le modalità previste nel Regolamento per la democrazia partecipativa.
Art. 55 Proposte di iniziativa popolare	
1. Le proposte di iniziativa popolare hanno per oggetto la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, la prospettazione di indirizzi generali nell'attività politico-amministrativa.	1. Le proposte di iniziativa popolare hanno per oggetto la formazione dei regolamenti comunali, le modifiche allo Statuto e i provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché la prospettazione di indirizzi generali nell'attività politico-amministrativa.
2. I cittadini e ciascuna delle circoscrizioni possono presentare al Consiglio proposte di iniziativa popolare nelle forme e con le modalità previste nel "Regolamento dei Referendum e delle forme di partecipazione", il quale disciplina anche l'indicazione degli strumenti messi a disposizione per agevolare l'esercizio del diritto, le materie che non possono esserne oggetto, le modalità ed i criteri di presentazione e le procedure da seguire per il loro esame.	2. I cittadini possono presentare al Consiglio o ad altri organi politici comunali per competenza, proposte di iniziativa popolare nelle forme e con le modalità previste nel Regolamento per la democrazia partecipativa, il quale disciplina anche l'indicazione degli strumenti messi a disposizione per agevolare l'esercizio del diritto. 3. la Proposta di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno 500 (cinquecento) cittadini residenti le cui firme devono essere autenticate in termini di legge e certificate dal Comitato dei Garanti di cui all'art. 55/bis, che esprime il suo parere al Sindaco anche sull'ammissibilità della proposta. 4. in caso di verifica e parere favorevoli da parte del Comitato dei Garanti, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, il Sindaco convoca l'organo politico competente (Consiglio comunale o Giunta) per discutere e deliberare sulla questione posta dalla proposta di iniziativa popolare.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e	

fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.	
	55/bis – Il Comitato dei Garanti sulla democrazia partecipativa
	<ol style="list-style-type: none"> 1. È istituito il Comitato dei Garanti della Democrazia Partecipativa. Organo consultivo e di garanzia sull'attuazione dei principi di democrazia costituzionale, partecipazione, inclusione e dialogo sociale. 2. Il CG è un organo esterno, neutrale e indipendente, formato da 5 (cinque) esperti di procedimenti partecipativi inclusivi e dialogici. Essi sono professori universitari in materie giuspubblicistiche, etiche e/o politologiche; esperti e cultori sulle materie indicate, di provata esperienza da documentare. Essi sono apolitici, non ricoprono cariche dirigenziali di partito, né ruoli pubblici come eletti nelle istituzioni. 3. Il CG è nominato dal Sindaco, previo avviso pubblico sulla base della valutazione dei curricula con procedura trasparente. Svolge le sue funzioni gratuitamente salvo il rimborso delle spese vive documentabili. 4. Nella prima riunione dopo la nomina, il CG, nel suo seno, nomina un Presidente.
Art. 56 Referendum consultivo	Da abrogare
	TITOLO da numerare - I REFERENDUM COMUNALI
	ART. 56/bis NORMA GENERALE
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sono previsti referendum propositivi, consultivi ed abrogativi. 2. Gli istituti referendari di cui al precedente comma sono previsti esclusivamente nelle materie di interesse comunale. 3. Il regolamento di partecipazione disciplinerà modalità e criteri dell'iter referendario. 4. Il Comitato dei Garanti è preposto ad esprimere un parere sulla regolarità ed ammissibilità dei referendum.

	<p>ART. 56/ter REFERENDUM PROPOSITIVO</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. È previsto il referendum propositivo su richiesta di almeno il 5% per cento degli elettori alla Camera dei deputati, pur non residenti, ma che svolgano attività costante e continuativa nella collettività locale. Il Comune riconosce all'istituto carattere fondamentale di democrazia e ne favorisce lo svolgimento. 2. Non possono essere sottoposti a referendum propositivo le seguenti materie: <ol style="list-style-type: none"> a. gli atti inerenti alla limitazione della tutela di diritti delle minoranze etniche e religiose; b. qualunque atto dovuto dall'amministrazione in forza di disposizioni normative vigenti. 3. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Sindaco. 4. La proposta di referendum, formulata in modo chiaro ed univoco, deve essere presentata al Sindaco che entro trenta giorni la trasmette al Comitato dei Garanti di cui al precedente articolo 55/bis per le rispettive competenze. 5. Qualora gli organi competenti deliberino prima del suo svolgimento sui contenuti del referendum, il Comitato dei Garanti esprime il parere se la consultazione popolare non debba più tenersi o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.
	<p>ART. 56/quater REFERENDUM CONSULTIVO</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio comunale può promuovere un referendum consultivo su qualunque argomento di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri o lo promuove su richiesta del 5% dei cittadini come

	<p>indicati nel precedente articolo 56/ter, primo comma.</p> <p>2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli atti per i quali è inammissibile il referendum propositivo; b. i provvedimenti concernenti tariffe o tributi; c. i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari; d. i provvedimenti relativi ad appalti o concessioni; e. le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche o le decadenze.
	<p>ART. 56/quinquies REFERENDUM ABROGATIVO</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. E' previsto il referendum abrogativo su richiesta di almeno il 10% dei cittadini come indicati nel precedente articolo 56/ter, primo comma., quale strumento di esercizio diretto della volontà popolare, volto all'abrogazione totale o parziale di atti esecutivi dell'amministrazione comunale. 2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo gli atti per i quali sono inammissibili il referendum propositivo ed il referendum consultivo. 3. I bilanci di previsione annuale e pluriennale sono esclusi dal referendum. 4. Le modalità per lo svolgimento del referendum abrogativo sono le stesse previste per il referendum propositivo.
	<p>ART. 56/sexies DISPOSIZIONI COMUNI SUI REFERENDUM</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. La disciplina di dettaglio per lo svolgimento dei referendum è contenuta nel regolamento per la democrazia partecipativa. 2. Nel caso di referendum consultivo o propositivo, gli organi competenti del Comune debbono deliberare sull'oggetto del referendum entro

	<p>trenta giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione.</p> <p>3. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla Camera dei deputati e dei referendum.</p> <p>4. Con riferimento ai referendum propositivi ed abrogativi, ove il risultato della consultazione sia negativo, lo stesso quesito non può essere riproposto per i successivi cinque anni.</p>
(omissis)	
CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO	Abrogare l'intero capo (LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2 comma 186 lett. a)
TITOLO IV CIRCOSCRIZIONI	Abrogare l'intero Titolo (LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2 comma 186 lett. b)
(omissis)	
Art. 107 Partecipazione alla programmazione	
1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.	
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.	2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale e dal presente Statuto. A tal fine, è adottato il meccanismo annuale del Bilancio partecipativo secondo le norme e le modalità stabilite nel regolamento per la democrazia partecipativa.
(omissis)	